



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere

Facciorusso Sabrina

Primo Referendario relatore

SENTENZA - ORDINANZA

nel **giudizio iscritto al n. 23610** del registro di segreteria, sul conto n. 39943,

reso dall'agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, **consegnatario**

delle azioni dell'Università Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Vista la relazione n. 202/2023 del Magistrato relatore;

Udito, nella pubblica udienza del giorno 13/12/2023, il P.M. dott.ssa Maria

Gabriella Dodaro.

F A T T O

1. Con la **relazione n. 202 del 30/6/2023**, il Magistrato istruttore ha rimesso

all'esame del Collegio il conto giudiziale n. 39943, reso dall'agente contabile

rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell'Università

Magna Graecia di Catanzaro per l'esercizio 2019.

1.1. In proposito, il Magistrato istruttore ha anzitutto evidenziato che l'Università

ha depositato il conto giudiziale, utilizzando il modello 22 allegato al DPR

194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni,

	ivi esponendo l'invarianza dei dati con riguardo ad un'unica società partecipata	
	oggetto del conto (ICT Next Scarl), per la quale ad inizio e al 31.12.2019	
	l'Università aveva n. 1 azione del valore di euro 4.000,00.	
	Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti <i>“deve ritenersi fornita di tale</i>	
	<i>giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”</i> (Cass.	
	SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), ha evidenziato come, secondo la più recente	
	giurisprudenza contabile, <i>“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni</i>	
	<i>che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di</i>	
	<i>azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di</i>	
	<i>gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società</i>	
	<i>...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la</i>	
	<i>disponibilità giuridica e non meramente materiale”</i> (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez.	
	Giur. Toscana, n. 127/2020).	
	Tuttavia, il Magistrato istruttore ha richiamato giurisprudenza della Corte di	
	Cassazione secondo cui <i>“L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in</i>	
	<i>sede di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di</i>	
	<i>partecipazioni (quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di</i>	
	<i>un diritto di opzione)”</i> (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390); il mancato esercizio	
	dei diritti di azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità	
	azionabile avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.	
	1.2. Nel merito del conto <i>sub iudice</i> , il Magistrato relatore ha rappresentato che il	
	conto in questione è stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia	
	di Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni,	
	relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella	
	“ICT Next Scarl”. In particolare, all'esito della verifica effettuata sulle	
	2	

	partecipazioni dell’Ateneo è emerso che si tratta una società “ <i>priva di dipendenti o</i>	
	<i>con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti</i> ” e che “ <i>nel triennio</i>	
	<i>precedente (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro</i> ”	
	(anzi, dai documenti del conto si evince che per la ICT NEXT non sono	
	disponibili i dati dell’intero triennio 2017-2019 per il calcolo della media del	
	fatturato). Pertanto, alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, il piano	
	di riassetto avrebbe dovuto prevederne la dismissione/cessione.	
	La relazione del Magistrato istruttore dà anche atto che l’Assemblea dei soci di	
	ICT NEXT scarl ha deliberato, in data 26.09.2019, l’anticipato scioglimento e la	
	essa in liquidazione volontaria di ICT NEXT scarl. La società ha già provveduto	
	al rimborso ai soci delle quote di capitale sociale versate, al netto dei costi	
	sostenuti e di un fondo spese per le ultime operazioni di liquidazione. Pertanto,	
	la partecipazione è in via di esaurimento.	
	L’Istruttore riferisce che il Consiglio di amministrazione dell’Università ha	
	approvato all’unanimità il piano di riassetto per la razionalizzazione periodica	
	delle partecipazioni pubbliche e, fra l’altro, l’uscita dalla società ICT NEXT scarl.	
	1.3. Tanto premesso, il Magistrato istruttore ha ritenuto che le quote di	
	partecipazione al capitale nell’ambito di società partecipate o associazioni	
	riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia	
	privatistica) non dovrebbero includersi nel novero dei beni in “custodia” da	
	assoggettare, come tali, al conto giudiziale. Tale conclusione risulterebbe	
	corroborata, nella prospettazione dell’Istruttore, dalla lettura delle norme di cui	
	al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16 giugno 2017 n°	
	100, ove si fa riferimento espresso alla responsabilità civile ed erariale, e non anche	
	a quella strettamente contabile. In particolare, la relazione cita l’articolo 12	
	3	

rubricato “Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate”, il cui comma 1 stabilisce che: “...è comunque fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per l'eventuale danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. In tali società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società rispetto all'ente pubblico titolare della partecipazione. Chi cagiona un danno al patrimonio della società partecipata determina un danno al patrimonio dell'ente pubblico; la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale sia attribuita alla Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica”. Tanto – riferisce il Magistrato istruttore - sarebbe in linea con la pronuncia della Cassazione (SS.UU., 15 gennaio 2010, n. 519), la quale ha ritenuto che “trattandosi di società a partecipazione pubblica, il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante l'esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non fa e se, in conseguenza di tale omissione, l'ente pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è sicuramente prospettabile l'azione del procuratore contabile nei confronti (non già dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì nei confronti) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia perciò pregiudicato il valore della partecipazione”.

Pertanto, il Magistrato istruttore ha concluso nel senso che “appare possibile ritenere il conto inammissibile”, rimettendo l'esame del conto al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. e chiedendo l'adozione di una pronunzia di inammissibilità nonché di valutare l'opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione delle partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.

	2. In seguito al deposito dell’atto di citazione, con <u>decreto del Presidente di</u>	
	<u>questa Sezione Giurisdizionale n. 232/2023 del 3/7/2023</u> è quindi stata	
	fissata, per la trattazione del giudizio, l’udienza del 13 dicembre 2023.	
	Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del	
	giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	L’agente contabile, Rettore De Sarro, con nota del 30 ottobre 2023 e depositata	
	il 15/11/2023 ha dichiarato di avere regolarmente ricevuto notifica della	
	relazione di irregolarità e del decreto di fissazione udienza.	
	3. All’ <u>udienza del 13/12/2023</u> , il PM ha aderito alle conclusioni del magistrato	
	istruttore e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del conto.	
	DIRITTO	
	1. La giurisdizione della Corte dei conti.	
	In via pregiudiziale pare utile, anche in ragione di quanto riferito dal Magistrato	
	istruttore, illustrare sinteticamente i profili di giurisdizione che vengono in rilievo	
	nel conto in esame.	
	In proposito, pare appena il caso di evidenziare che i titoli azionari e partecipativi	
	sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, alla luce delle	
	disposizioni dettate dagli articoli 20, lett. c, art. 29 ultimo comma e art. 32 del	
	regolamento di contabilità generale dello Stato (RD 23 maggio 1924 n. 827).	
	Peraltro, per gli enti locali, il DPR 31.1.1996 n. 194 ha approvato il mod. 22	
	relativo al conto della gestione dell’agente contabile consegnatario di azioni.	
	In proposito, la stessa Corte di cassazione ha testualmente affermato che “ <i>la</i>	
	<i>indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patrimoniale rende necessario</i>	
	<i>l’esercizio della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanziarie</i> ”,	
	comprehensive quindi anche dei diritti e delle azioni (Cass., SS.UU., ord. n. 7390	
	5	

	del 6 febbraio 2007).	
	La Suprema Corte ha altresì precisato che il giudizio di conto <i>“non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti”</i> , tanto più che sovente le pubbliche amministrazioni sono proprietarie di partecipazioni in soggetti privati c.d. non materializzate.	
	Il giudizio di conto, dunque, è giudizio di carattere oggettivo e necessario come affermato dalla sentenza Corte Cost. sent. n. 114/1975, la quale ha puntualizzato che è <i>“principio generale del nostro ordinamento che il pubblico denaro proveniente dalla generalità dei contribuenti e destinato al soddisfacimento dei pubblici bisogni debba essere assoggettato alla garanzia costituzionale della correttezza della sua gestione, garanzia che si attua con lo strumento del rendiconto giudiziale. Requisito indispensabile del giudizio sul conto è quello della necessità”</i> .	
	La giurisprudenza costituzionale ha altresì precisato che, in materia di giudizi di conto (diversamente da quelli di responsabilità amministrativa, per i quali occorre un’ <i>interpositio legislatoris</i> - sentenze n. 102/1977, n. 189/1984, n.773/1988, n. 641/1987, n. 46/2008), l’art. 103, comma 2, Cost. assoggetta tutti gli “agenti contabili” alla giurisdizione in materia di conti giudiziali della Corte dei conti (di cui all’art. 44 del R.D.1214/1934) in maniera generalizzata (nei confronti di qualsivoglia amministrazione: sentenza n. 68/1971) ed immediata (a prescindere da apposita <i>interpositio legislatoris</i>), fatti salvi alcuni “ <i>particolari settori</i> ” e sempre che <i>“ricorra identità oggettiva di materia, fermi rimanendo i limiti segnati da altre norme e principi costituzionali”</i> (cfr. in tal senso sentenza n. 115/1970).	
	Nel riferito quadro ricostruttivo, deve essere interpretato il disposto dell’art. 12 del d.lgs. n. 175/2016, ove si prevede che <i>“...è comunque fatta salva la giurisdizione</i>	
	6	

	<i>della Corte dei conti per l'eventuale danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti</i>	
	<i>delle società in house. In tali società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio</i>	
	<i>pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società rispetto all'ente pubblico</i>	
	<i>titolare della partecipazione. Chi cagiona un danno al patrimonio della società partecipata</i>	
	<i>determina un danno al patrimonio dell'ente pubblico; la giurisdizione sulle controversie in</i>	
	<i>materia di danno erariale sia attribuita alla Corte dei conti nei limiti della quota di</i>	
	<i>partecipazione pubblica”.</i>	
	Detta disposizione disciplina, con riguardo agli “ <i>organi di amministrazione e controllo</i> ”	
	delle società partecipate, la diversa questione della differenziazione dell’ambito	
	applicativo tra le “ <i>azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle</i>	
	<i>società di capital?</i> ” e l’azione di responsabilità amministrativa “ <i>per il danno erariale</i>	
	<i>causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house</i> ”, “ <i>subito dagli enti</i>	
	<i>partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti</i>	
	<i>pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell’esercizio dei</i>	
	<i>propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione</i> ”.	
	La disposizione, dunque, ad avviso del Collegio, non incide, nel senso prospettato	
	dalla relazione del Magistrato istruttore, sull’ambito del giudizio di conto, di	
	applicazione tendenzialmente generale, avente ad oggetto la gestione delle azioni	
	e partecipazioni da parte del consegnatario delle medesime.	
	2. L’agente contabile Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.	
	In proposito, pare utile innanzitutto evidenziare come la giurisprudenza	
	costituzionale abbia ritenuto che, anche con riguardo ad enti provvisti di	
	autonomia costituzionale, rientrano nella competenza statale (<i>ex art. 117, comma</i>	
	<i>1, lett. 1, Cost.</i>), diversamente dalle funzioni pubblicistico-organizzative, tanto i	
	profili “civilistici” come i diritti ed obblighi dell’impiego privatizzato dei pubblici	
	7	

	dipendenti, quanto i profili “giurisdizionali” come <i>“la disciplina della responsabilità amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla”</i> .	
	Con riguardo all’individuazione degli agenti contabili delle Università, viene in rilievo il disposto dell’art. 9, comma 4, del TUSP (d. lgs. n. 175/2016), a norma del quale, per gli enti pubblici diversi dallo Stato, dalle Regioni e degli enti locali, <i>“i diritti del socio sono esercitati dall’organo amministrativo dell’ente”</i> .	
	L’art. 2 della legge n. 240/2010 individua poi, tra gli organi necessari degli Atenei, il Rettore, demandando agli statuti la specificazione delle relative competenze, tra le quali <i>“ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto”</i> .	
	Lo Statuto dell’Università Magna Graecia (emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160) all’art. 4 comma 1 lett. k) prevede che <i>“il Rettore ha ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto”</i> .	
	Ancora, il Regolamento di Ateneo per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni mobili, immobili e immateriali (emanato con decreto rettorale n. 736 del 14/06/2022), prevede la possibilità per l’Università di detenere titoli (ivi incluse partecipazioni azionarie – cfr. artt. 10 e ss.)	
	L’Ateneo, con decreto Direttoriale n. 14 del 11/01/2022 ha nominato il Rettore Giovambattista De Sarro quale agente contabile – consegnatario con debito di custodia di azioni e partecipazioni di società partecipate, per gli anni 2019 e ss.	
	Il Rettore ha quindi sottoscritto e depositato il conto in esame, instaurando il presente giudizio di conto.	
	3. L’ammissibilità e l’oggetto del presente giudizio di conto.	
	Orbene, in relazione alla motivazione del deferimento, pare opportuno	
	8	

	evidenziare che, secondo la già richiamata giurisprudenza della Corte di	
	Cassazione (Cass., SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007), il sindacato della	
	Corte dei conti “ <i>non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve</i>	
	<i>riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti</i> ”.	
	D'altra parte, avuto riguardo alla natura delle funzioni svolte, l'agente contabile	
	può essere chiamato a rispondere soltanto delle operazioni da lui effettuate di	
	natura esecutivo/custodiale e/o poste in essere sulla base di direttive	
	dell'amministrazione-socio, non invece degli atti di complessivo esercizio dei	
	diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni (quali l'espressione del voto, la	
	stipulazione del patto di sindacato, l'esercizio di un diritto di opzione), la cui	
	valutazione deve ritenersi, in via di principio, demandata al giudizio di	
	responsabilità.	
	Ritiene dunque il Collegio che il giudizio debba essere dichiarato ammissibile,	
	tanto più considerato che le partecipazioni risultano invariate nel corso	
	dell'esercizio in quantità e valore.	
	Si dispone conseguentemente, ai sensi dell'art. 149 del codice di giustizia	
	contabile, la restituzione degli atti al magistrato istruttore ai fini del prosieguo	
	dell'istruttoria.	
	PQM	
	La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria	
	- dichiara ammissibile il giudizio;	
	- dispone di restituirsi atti al magistrato istruttore ai fini del prosieguo	
	dell'istruttoria.	
	Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 13.11.2024	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	9	

[illegible]

Il Magistrato relatore

IL PRESIDENTE

Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 03/06/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente